



Istituto Comprensivo "Città di Castiglion Fiorentino"

Via Ghizzi, 5/a -52043 - Castiglion Fiorentino (Ar)

Tel.0575/658019 - fax 0575/656919 –

www.iccastiglioni.edu.it

E-mail aric819002@istruzione.it

Pec: aric819002@pec.istruzione.it

Codice Univoco Ufficio UFJPVV - C.F. 80007060512

**All'Albo Pretorio Online
Sito Web**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto il vigente CCNL comparto Scuola;
- Viste le vigenti graduatorie di istituto valide per il triennio 2024/25 di III fascia ATA relative agli aspiranti a supplenza in qualità di collaboratore scolastico;
- Visto che questo Istituto Comprensivo si trova periodicamente nella necessità ed urgenza di conferire incarichi a T.D. per il profilo di Collaboratore Scolastico, per la copertura anche di un solo giorno di servizio, in deroga al comma 332 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 che dispone, a decorrere dal 1 settembre 2015, i Dirigenti Scolastici non possono conferire supplenze brevi per i primi sette giorni di assenza del personale Collaboratore Scolastico al divieto previsto dalla legge 190/2014, ai sensi della nota MIUR n. 2116 del 30/09/2015.
- Visto le assenze di Collaboratore Scolastico in servizio presso la nostra istituzione scolastica anche solo di 1 giorno;
- Visto l'organico dell'A.S. 2024/2025 dei Collaboratori scolastici pari a n. 22 unità in organico di diritto;
- Considerato che in 8 plessi su 9 presenti nella nostra istituzione scolastica sono presenti alunni diversamente abili;
- Considerato che in 4 plessi su 9 presenti nella nostra istituzione scolastica presta servizio 1 solo Collaboratore Scolastico;
- Considerato che in n. 2 plessi su 9 dell'Istituto è assegnato n. 1 Collaboratore Scolastico con mansionario ridotto;
- Considerato che in n.4 plessi su 9 dell'Istituto sussiste la presenza di 2 o più piani;
- Verificata l'impossibilità di ricorrere ad una riorganizzazione del servizio per sostituire il Collaboratore Scolastico assente, dovendo garantire la copertura delle medesime esigenze nelle altre postazioni di lavoro e nelle altre sedi dell'Istituto;
- Verificata l'impossibilità di sostituire il Collaboratore Scolastico assente con l'assegnazione di ore eccedenti, oppure con lo spostamento della sede di servizio ad altro Collaboratore;
- Verificata l'impossibilità di assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico senza la sostituzione del Collaboratore assente;
- Considerato che l'assenza del Collaboratore Scolastico non garantirebbe l'incolumità e la sicurezza degli alunni;
- Considerato altresì l'obbligo di non compromettere in modo determinante il diritto allo studio degli alunni costituzionalmente garantito;
-

DETERMINA

- di procedere al conferimento di supplenze brevi nel profilo di Collaboratore Scolastico a partire dal giorno 25/09/2024 fino al 10/06/2025, termine delle lezioni scuole primarie e primo grado, per assenze anche di un solo giorno in deroga al comma 332 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190.



Il Dirigente Scolastico

Dott. ssa Maria Corbelli